

**I requisiti pensionistici  
Le novità contenute nella legge di bilancio per il 2023**

	Uomini	Donne
<i>Pensione di vecchiaia</i>	67 anni di età, con 20 anni di anzianità contributiva <i>oppure</i> 71 anni di età, con 5 anni di anzianità contributiva ( <i>maturata dopo il 1° gennaio 1996</i> )	67 anni di età, con 20 anni di anzianità contributiva <i>oppure</i> 71 anni di età, con 5 anni di anzianità contributiva ( <i>maturata dopo il 1° gennaio 1996</i> )
<i>Pensione di vecchiaia in totalizzazione</i>	66 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva	66 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva
<i>Pensione di vecchiaia (lavorazioni faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 67/2011)</i>	66 anni e 7 mesi di età e 30 anni di anzianità contributiva	66 anni e 7 mesi di età e 30 anni di anzianità contributiva
<i>Pensione anticipata</i>	42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, a prescindere dall'età anagrafica <i>oppure</i> 64 anni di età, con 20 anni di anzianità contributiva ( <i>maturata dopo il 1° gennaio 1996</i> )	41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, a prescindere dall'età anagrafica <i>oppure</i> 64 anni di età, con 20 anni di anzianità contributiva ( <i>maturata dopo il 1° gennaio 1996</i> )
<i>Pensione anticipata lavoratori precoci</i>	41 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall'età anagrafica ( <i>purché almeno 12 mesi di contributi siano antecedenti al compimento del 19° anno di età</i> )	41 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall'età anagrafica ( <i>purché almeno 12 mesi di contributi siano antecedenti al compimento del 19° anno di età</i> )
<i>Quota 100 (vigente tra il 2019 e il 2021)</i>	62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva	62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva
<i>Quota 102 (vigente nel 2022)</i>	64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva	64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva
<i>Quota 103 (per l'anno 2023)*</i>	62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva	62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva
<i>Opzione donna (fino al 2022)</i>	-	58 anni di età, con 35 anni di anzianità contributiva (lavoratrici dipendenti) ----- 59 anni di età, con 35 anni di anzianità contributiva (per le lavoratrici autonome)

<b>Opzione donna (dal 2023)</b>	-	60 anni di età, con 35 anni di anzianità contributiva (lavoratrici senza figli) ----- 59 anni di età, con 35 anni di anzianità contributiva (lavoratrici con un figlio) ----- 58 anni di età, con 35 anni di anzianità contributiva (lavoratrici con due o più figli)
---------------------------------	---	---

---

\* Fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, il trattamento di pensione anticipata (cd. quota 103) è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps e non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. I lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi per accedere alla pensione anticipata (cd. quota 103) e decidano di restare in servizio, possono chiedere di rinunciare all'accredito all'Inps della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore. Tale viene corrisposta interamente al lavoratore in busta paga (cd. «Bonus Maroni»).